



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. 5825/15/1

Piazza Brembana, lì 27 ottobre 2026

ORDINANZA N. 14/2026/T

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI,
BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE
SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE NONCHE' DIVIETO DI
UTILIZZO DI BOTTIGLIE IN VETRO E LATTINE PER LA VENDITA, ASPORTO E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE E NON ALCOOLICHE.**

Notte di Halloween del 31 ottobre 2026/01 novembre 2026

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare le ricorrenze civili e religiose anche con il lancio di petardi, "botti" ed artifici pirotecnici di vario genere;
- Che, ogni anno, a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, derivanti alle persone, nell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- Che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quanto gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti Cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune di Piazza Brembana non siano mai stati segnalati infortuni significativi, intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei Cittadini;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

RITENUTO, altresì, che le bevande contenute in bottiglia di vetro e lattine, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrazione in bicchieri di vetro, vengono consumate in loco ed i relativi contenitori, per

lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo nonché strumento idoneo a minacciare od offendere le persone;

CONSIDERATO, quindi, opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, nelle giornate di sabato 31 ottobre 2026 e domenica 01 novembre 2026:

- vietare a chiunque di far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti di qualsiasi tipo nelle strade, piazze ed aree pubbliche del Comune;
- vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori/bottiglie in vetro e lattine all'interno del centro abitato del Comune;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

E' vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti di qualsiasi tipo, nelle strade, piazze ed aree pubbliche del Comune nei giorni sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre pp.vv..

E' altresì vietato ai gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287 del 25.08.1991 e di vendita di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 dislocate all'interno del centro abitato del Comune, nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre pp.vv. è fatto divieto di vendita per asporto e consumo all'esterno di dette attività, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine.

E' fatto altresì divieto di abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

AVVERTE

L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis del D.l.vo 267 del 18.08.2000. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689 del 24.11.1981.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune, negli abituali luoghi pubblici ed inserita sul sito internet del Comune.

Che la stessa sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Piazza Brembana, alle attività interessate dal suo dispositivo ed a chi altro spetti l'incarico della verifica della sua osservanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 07.08.1990, avverte che contro la presente ordinanze è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Legge 1034 del 06.12.1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua notificazione (D.P.R. 1199 del 24.11.1971).



IL SINDACO
(Leone Gervasoni)